



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MAR DEI CARAIBI"
Via Mar dei Caraibi 30 – 00122 ROMA - Distretto XXI
Tel. e fax 06.5681915 - 06. 56389112
Cod.Meccanografico RMIC8FL003 Cod.Fiscale: 80256570583
sito web: www.mardeicaraibi.it e-mail: RMIC8FL003@istruzione.it
RMIC8FL003@pec.istruzione.it

Prot. 598/2025

Agli Atti
All'Albo online
Al sito: sezione AT

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA PER ALUNNI CON
DISABILITA' NELLA COMPrensIONE E PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO A.S. 2024/2025**

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAR DEI CARAIBI" CF: 80256570583, con sede in Via Mar dei Caraibi n. 30 Roma, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Eugenia Rizzo, nata a Salerno il 29/07/1978, C.F.: RZZGNE70C64H703Y, domiciliata con la presente carica presso la sede dell'Istituto in intestazione;

Istituto

E

LA COOPERATIVA SOCIALE E DEL LAVORO SS. PIETRO E PAOLO, patroni di Roma, CF/P.IVA 04996111003, con sede in Roma alla via Francesco Antolisei n. 9 – 00173, legalmente rapp.ta dal Sig. Francesco Rosario Sagone CF: SGNFNC67R07F205F;

Cooperativa

PREMESSO

Che la SS. Pietro e Paolo, è Ente specializzato nell'Assistenza Comunicativa Aumentativa ed Alternativa (CAA) ed ha fornito i nominativi di operatori specializzati con apposito curriculum vitae e attestazioni culturali che li rendono idonei allo svolgimento del servizio

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 1999, n.275);

VISTA la Determinazione della Regione Lazio– N.G06461 del 29/05/2024 che detta le Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Alternativa Aumentativa per l' a.s. 2024/25;

VISTA la comunicazione del Dipartimento Scuola e Formazione Professionale, circolare Prot. QM 91273 del 20.09.2024 e quella successiva QM 102188 del 20.11.2024 con la quale sono stati assegnati i fondi all'Istituto Mar dei Caraibi per un totale di € 7.459,20 e con la quale si invita questa scuola a provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per l'assistenza alla comunicazione;

VISTE la *Determinazione Dirigenziale a Contrarre Prot. 597/25* di questa *Istituzione Scolastica* che individua nella *Cooperativa* il contraente per *affidamento* del servizio di assistenza disabilità sensoriale

nei confronti di 4 alunni, per un monte ore complessivo pari a 336 ore;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITÀ E DESCRIZIONE

L'intervento di Assistenza alla Comunicazione dovrà avere i seguenti obiettivi:

- 1) facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- 2) rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/ scuola.
- 3) Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione
- inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Come indicato in premessa, i destinatari sono: n. 4 alunni (primaria e secondaria di primo grado) che necessitano di assistenza per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

Art. 3 COMPETENZE DELL'OPERATORE

L'assistente alla comunicazione aumentativa alternativa, svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) supportare la comunicazione naturale esistente e fornire soluzioni che facilitino da subito l'interazione fra il bambino e il suo ambiente di vita;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- c) consentire all'alunno affidatogli di accedere ai contenuti della didattica e formativi;
- d) individuare e progettare occasioni di partecipazione comunicativa;
- e) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- f) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O e G.L.I.;
- g) adottare il metodo indicato nel progetto;
- h) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni.

Art.4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ciascun operatore dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'operatore svolgerà un incarico comprensivo, entro l'orario scolastico, delle ore di intervento, della partecipazione alle riunioni di GLH, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione.

L'organizzazione settimanale dell'orario dell'operatore verrà definita dal GLH anche in modo che esso non si sovrapponga nella classe all'orario dell'insegnante di sostegno.

La Cooperativa dovrà garantire il servizio di cui agli artt. 1, 2 e 3 da svolgere con la massima cura e senza

soluzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel presente contratto. L'abbinamento tra alunno ed operatore viene concordato col Dirigente Scolastico dell'Istituto, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- eventuali indicazioni dell'Autorità Scolastica competente e/o dell'Unità Multidisciplinare dell'ASL di riferimento;
- Continuità dell'intervento con il precedente anno scolastico
- altri criteri definiti dall'Istituzione Scolastica.

Il servizio potrà eventualmente prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione o visite didattiche qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso, l'operatore è tenuto alla partecipazione alle uscite scolastiche, se richiesto dal Dirigente Scolastico.

In particolare l'affidatario dovrà:

- garantire il monte ore complessivo per ciascun alunno con disabilità, laddove richiesto anche in compresenza con il docente di sostegno e dovrà garantire peraltro momenti ed esperienze formative con l'intera classe e/o gruppi classe;
- seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall'Istituto ed in condivisione con il team;
- collaborare alla stesura/revisione del PEI e partecipare al G.L.H.;
- collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorevoli all'inclusione e l'accesso ai sapere anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici.
- Nel caso il servizio, o una parte di esso, deve essere svolto nella modalità a distanza o da remoto (DAD) oltre alle ore di attività diretta saranno riconosciute anche le ore di servizio impiegate per le attività propedeutiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la preparazione ed adattamento di materiale didattico, organizzazione con docenti ed altri referenti della scuola, contatti con i genitori degli alunni, contatti con i coordinatori della cooperativa per avere specifica consulenza, ricerca materiale e metodologie per l'ottimizzazione della didattica a distanza ecc. ecc.).

La distribuzione settimanale delle ore sarà oggetto di concertazione tra la dirigenza tenuto conto di quanto pianificato nel PEI in termini di potenzialità ed aspettative; Potranno subire modifiche la distribuzione delle ore e degli incarichi in caso di assenza degli aventi diritto e in funzione dei bisogni emergenti.

Le unità orarie di lezione inferiori a 60 minuti saranno contabilizzate per la durata effettiva e non per la durata nominale. In caso di assenza dell'alunno l'operatore non è autorizzato a restare a scuola né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. In caso di malattia prolungata dell'alunno le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sull'alunno stesso previa richiesta del Dirigente scolastico.

In caso di assenza dell'operatore per malattia, permesso etc. la cooperativa si impegna alla sostituzione con personale qualificato: dal primo giorno di assenza se la stessa è stata programmata (permessi, visite mediche etc) e dal secondo giorno in caso di malattia improvvisa.

La presenza dell'assistente e l'orario verranno rilevati *esclusivamente* a mezzo apposizione della firma su apposito timesheet/registro presenza conforme alle Direttive Dirigenziali della Regione Lazio relative all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Tale registro verrà fornito dall'Istituto e rimarrà custodito presso lo stesso.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio è da realizzarsi nell'anno scolastico 2023/2024 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino al termine delle attività didattiche.

Art. 6 COSTI E FATTURAZIONE

Il compenso orario è così definito: importo orario onnicomprensivo lordo stato di € 22,14 (VENTIDUE/14). L'importo è onnicomprensivo di oneri contributivi, assicurativi, fiscali e I.V.A. (laddove dovuta) di Legge.

Il monte ore complessivo massimo ammonta a **336** per un totale di € 7.459,20 (*SETTEMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/20*) inclusa IVA. In ogni caso saranno pagate esclusivamente le ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori e debitamente documentate. La *Cooperativa* potrà emettere fattura elettronica PA previo invio dei timesheet/registri di presenze al fine di verificare le ore effettivamente svolte avendo cura di specificare il CIG e il CUP riportati nell'intestazione del presente atto. L'Istituto provvederà al saldo delle fatture nei tempi previsti dalla normativa vigente, previa disponibilità dei fondi al relativo capitolo di bilancio.

Art. 7 MONITORAGGIO

Sarà compito dell'Istituto monitorare il monte ore e il budget stabilito dal presente contratto in conformità con le disposizioni dell'Ente Regione Lazio, al fine di non sfiorare i parametri in essa indicati. Sarà, altresì, compito dell'Istituto comunicare tempestivamente alla *Cooperativa* ogni eventuale variazione di orario e di budget derivante da disposizioni dell'amministrazione regionale.

Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo del Servizio avverrà entro e non oltre gg. 30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica P.A. e previo ricevimento del finanziamento da parte dell'Ente erogatore e verifica della regolarità contributiva.

Art. 9 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/08) - DANNI E RISCHI

La cooperativa è informata che l'Istituto assicura il servizio scolastico in costanza di tutte le condizioni di agibilità e sicurezza dei luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/08.

La cooperativa si impegna a dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto sollevando pertanto l'*Istituto* dalla qualsivoglia responsabilità in merito a danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose nell'ambito dell'esecuzione del servizio ad essa in carico.

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata dal contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. nei casi di *abbandono del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore, ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate da parte dell'istituto, altre condizioni di gravità*. Nelle ipotesi sopraindicate l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo P.E.C.

Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della L.13/08/2010 n.136 e successive modifiche, la cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti, i nominativi delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (*codice in materia di protezione dei dati personali*) i dati personali forniti dai contraenti saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi normativi e di contratto; tali dati potranno essere comunicati a soggetti a

